



Ministero della Salute

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Ufficio 2 DGISAN

Via Giorgio Ribotta 5- 00144 Roma

*Trasmissione elettronica
N. prot. DGISAN in Docspa/PEC*

ASSESSORATI ALLA SANITA
REGIONI E PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
SERVIZI VETERINARI
Sedi
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Sedi

E p.c.

IZS Abruzzo e Molise (Teramo)

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Settori tutti

OGGETTO: Export Paesi terzi– ricertificazione anno 2023 e modifiche introdotte dal D.Lgs 32/21.

Si fa seguito alla circolare DGISAN n. prot. 0023661 del 04/06/2018 e alla nota 33585 del 23/11/2009, con la quale l'Ufficio scrivente ha diramato informazioni relative alla gestione delle liste export Paesi terzi e alle modalità di ricertificazione degli stabilimenti iscritti nelle medesime.

Al riguardo si rappresenta quanto segue:

1. Attività delle ACL in relazione alla “ricertificazione” degli stabilimenti inseriti in lista export Paesi terzi:

Le ACL sono chiamate a verificare la rispondenza ai requisiti GMP/SSOP/HACCP/Piani di campionamento specifici per i Paesi terzi e quindi attestare l'idoneità al mantenimento dell'iscrizione in lista tramite l'esecuzione di un sopralluogo ispettivo presso i siti produttivi da sottoporre a verifica con la compilazione del previsto verbale di sopralluogo e ad inserire il riscontro favorevole dello stesso sul portale SINVSA.

Tale attività deve essere svolta sia per gli stabilimenti inseriti in una lista la cui gestione è in capo al Ministero della Salute, sia per gli stabilimenti la cui gestione è in capo direttamente ai Paesi terzi ma che comporta adempimenti da parte delle Autorità italiane.

A tal riguardo si ricorda che tutte le liste sopra indicate sono consultabili sul sito del Ministero attraverso il seguente indirizzo: https://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_EXPORT.jsp

Compatibilmente con le attività di programmazione da parte delle singole Regioni si precisa che l'attività di cui al punto 1 è fissata entro il **30 settembre 2023**.

2) Tariffa di competenza del Ministero della Salute finalizzati all'export Paesi terzi

Il D.Lgs 32/21 (pubblicato in G.U. n.62 del 13.03.2021), che ha abrogato il D.Lgs 194/08, ha apportato modifiche per quanto riguarda il pagamento della tariffa di competenza del Ministero della Salute, per la manutenzione e l'aggiornamento delle liste di sua diretta competenza, nonché per le liste di stabilimenti che sono gestite e pubblicate dalle Autorità di Paesi Terzi per gli impianti che sono abilitati all'export direttamente dalle Autorità competenti del Paese Terzo, previo invio da parte dello scrivente Ufficio di un "pre-listing" di stabilimenti autorizzati dal Ministero della Salute.

Si rappresenta, pertanto che per il mantenimento in liste export è posta a carico dell'operatore, per ogni stabilimento/anno e per Paese/anno, la tariffa di 100,00 euro prevista nell' All.1, sez.5, lettera c), del succitato decreto, da pagare entro il 30 giugno 2023.

Per il pagamento della suddetta tariffa è prevista come unica modalità di pagamento il bonifico bancario, utilizzando le coordinate IBAN: **IT 32 Y 07601 032 000000 11281011** afferenti al conto corrente bancario intestato alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA SUCCURSALE (ex VITERBO).

Per l'invio della ricevuta di pagamento si rimanda alle indicazioni riportate nella nota DGISAN 24195 del 07/06/2018 del Ministero della Salute.

A seguito di verifica nonostante molte ditte abbiano ottemperato al previsto pagamento di cui sopra non tutte hanno provveduto al processo di caricamento della ricevuta di tale pagamento sulla piattaforma SINVSA rendendo impossibile la verifica dell'avvenuto versamento.

Nel ribadire agli Operatori del Settore Alimentare che spetta a loro provvedere a gestire l'accesso alla piattaforma SINVSA, ricordiamo che in caso di problemi possono contattare l'helpdesk del Centro Servizi Nazionale al numero verde 800 082280 (da cellulare 0861 315500) o inviando una mail all'indirizzo csn@vetinfo.it.

Per il corrente anno in fase di ricertificazione si richiede che venga effettuata da parte delle ACL la verifica circa la regolarità dell'avvenuto pagamento da parte dell'osa negli anni; 2022 (attività 2021) e 2023 (attività 2022) dandone riscontro sul verbale di sopralluogo.

Il pagamento della tariffa, infatti, è condizione necessaria per il mantenimento degli stabilimenti nelle liste export, tanto quanto la presenza dei previsti requisiti strutturali /gestionali.

L'Autorità Competente Locale potrà concludere favorevolmente l'iter di ricertificazione, comprensiva della registrazione sul portale SINVSA solo in presenza di tutti gli elementi sopra riportati; inoltre l'evidenza del mancato pagamento comporta l'immediata sospensione del rilascio dei certificati da parte dell'ACL per l'esportazione.

Entro il mese di novembre 2023 lo scrivente Ministero procederà alla revisione delle liste degli stabilimenti pubblicate sul sito sulla base delle "ricertificazioni" caricate in SINVSA.

Si precisa infine che il pagamento della tariffa suddetta non è dovuto per il corrente anno per le ditte autorizzate all'export solo per carni e prodotti a base di carne suina in Paesi Terzi verso i quali non è possibile esportare tali prodotti, in conseguenza dell'adozione di restrizioni adottate in relazione alla situazione epidemiologica relativa alla *Peste Suina Africana* (PSA) sul nostro territorio nazionale.

Si confida nella piena collaborazione di codesti Assessorati nel fornire la massima diffusione della presente nota agli operatori di settore e alle aziende interessate, al fine di consentire alle stesse di adempiere a quanto prescritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 2

*Dr. Pietro Noè

* "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993"